

Referendum e iniziativa

Testo descrittivo

Il diritto di referendum

Possibilità che hanno i cittadini di pronunciarsi su nuovi articoli costituzionali, loro modifiche, leggi federali e altre decisioni dell'Assemblea federale (decreti federali), accettandoli o respingendoli. Si distingue in:

a) facoltativo: votazione popolare che ha luogo se 50'000 cittadini aventi diritto di voto (referendum popolare) oppure otto Cantoni (referendum dei Cantoni) chiedono di votare su una nuova legge federale, una sua modifica o un trattato internazionale. L'atto legislativo dell'Assemblea federale è accettato se il popolo vota a favore (maggioranza del popolo);

b) obbligatorio: votazione popolare che deve aver luogo quando l'Assemblea federale ha deciso la revisione totale o parziale della Costituzione federale, l'adesione ad un'organizzazione internazionale (p.es. l'ONU o l'UE), o se ha deciso di adottare una legge federale dichiarata urgente per la quale manca la necessaria base costituzionale. L'accettazione di questa decisione richiede la maggioranza del popolo e la maggioranza dei Cantoni.

Il diritto d'iniziativa

Domanda con cui 100'000 cittadini chiedono all'Assemblea federale la rielaborazione totale o la modifica parziale della Costituzione federale.

Grazie al diritto d'iniziativa e al diritto di referendum, i cittadini possono partecipare direttamente alla vita politica dello Stato. Questi diritti popolari fanno della Svizzera una democrazia semidiretta.

Domande

1. Trova sul sito www.parlamento.ch/civcampus/indexi.html l'animazione che spiega le tappe di questi due diritti popolari.
2. Scrivi un breve testo su quanto hai osservato.